



I REATI TRIBUTARI E I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza negli Studi professionali


VEDA
●●● FORMAZIONE

ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Col. Donato Montagna
Ufficiale della Guardia di Finanza in congedo

Bologna 12/11/2015

L'antiriciclaggio in sintesi




Antiriciclaggio perché è obbligato anche il professionista?????

FATF-GAFI: riciclaggio e finanziamento del terrorismo – vulnerabilità nelle professioni legali (26 giugno 2013)

I criminali cercano spesso di coinvolgere i professionisti nelle loro attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Il professionista è necessario, a volte, per completare determinate transazioni ovvero talvolta occorrono competenze e servizi specialistici per effettuare tali attività. La presenza del professionista desta meno sospetti nei rapporti con i terzi e le Istituzioni



Il report del GAFI

individua una serie di tecniche e metodi di ML/TF, nei quali vi è stato l'ausilio di un professionista.

Anche i professionisti che rispettano scrupolosamente le norme possono essere vulnerabili a di tecniche ML/TF quando i clienti cercano di abusare della loro fiducia.

Le principali tecniche e metodi ML/TF individuate, riguardano:

1. abuso dei conti dei clienti
2. acquisto di beni immobili
3. creazione di trust e società
4. gestione di trust e società
5. gestione degli affari del cliente
6. dar luogo determinate controversie
7. creazione e gestione di enti di beneficenza.

Risk Management : due diversi approcci


Mi occuperò del problema nel momento in cui si verificherà.

ATTENDISTA

Pianifico, allo scopo di affrontare al meglio eventuali problematiche

PIANIFICATORE

SCHEMI ANOMALIA – Sistema delle 4 “i”





Da quando si applicano gli obblighi?

- Immediatamente, ai nuovi clienti acquisiti a partire dal 29 dicembre 2007
- In occasione del primo contatto utile, fatta salva la valutazione del *rischio* presente, ai clienti già acquisiti alla data del 29 dicembre 2007

Antiriciclaggio


CHECK LIST STEP OPERATIVI

- Verifica esenzioni antiriciclaggio per prestazione professionale
- Verifica tipologia di adeguata verifica
- Identificazione cliente
- Identificazione titolare effettivo
- Implementazione eventuale documentazione
- [Registrazione](#)
- Controllo costante
- Mandato professionale

Check list nella gestione adempimenti antiriciclaggio

Cliente già identificato

- Richiede nuova prestazione (non compresa in quella in essere)



Necessità un'ulteriore verifica del cliente ed una NUOVA implementazione delle registrazioni nell'archivio antiriciclaggio

- Identificazione del cliente e del rappresentante legale.
- Necessità di identificare sempre anche il titolare effettivo

Se documentazione in possesso è scaduta, acquisire nuovi documenti validi

Documentare il controllo costante del cliente nel tempo

Check list nella gestione adempimenti antiriciclaggio

Mandati professionali/Lettere incarico

Controllo di
congruità /
conformità

**con Parcelle e RegISTRAZIONI in archivio
Antiriciclaggio**

ISTITUITE !!!



Il Fascicolo della Clientela:

1. Va costantemente aggiornato;
2. Il contenuto va presentato (entro 3 giorni dalla richiesta) su richiesta degli organi di controllo;
3. Va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali – Legge Privacy -

Percorso Operativo Segnalazione Operazione Sospetta

Intermediari e altri
soggetti obbligati
Trasmettono

S
O
S

Approfondimenti
investigativi



U.I.F.

Analisi Finanziaria

G. di F. – Reparti
Territoriali

G. di F. –
N.S.P.V.

Ipotesi di reato
A.G. competente

Archiviazione

D.N.A.
Criminalità
Organizzata

ANTIRICICLAGGIO
IL RUOLO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Innesco per l'ispezione della G. di F. ...

- Indagini effettuate sul cliente del professionista;
- Segnalazione sul professionista;
- Omissione di segnalazione di operazione sospetta
- Violazioni sulle limitazioni sull'uso del contante del cliente del professionista;
- Controlli a “campione”;
- Lavori a “progetto”;

Innesco per l' ispezione della G. di F. ...

- elementi conoscitivi in possesso del Reparto, precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria;
- richieste, attivazioni e segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, da Comandi Superiori o dai Reparti Speciali, nonché dal Comando Generale;
- di *input provenienti dalle Autorità di vigilanza di settore, **anche*** per il tramite del Nucleo Speciale Polizia Valutaria

L'ispezione della G. di F. tende a verificare

- LA CORRETTA ESECUZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA;
- LA CONSERVAZIONE DEI DATI CON L'ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE;
- L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA CLIENTELA O DELL'ARCHIVIO INFORMATICO;
- LA REGISTRAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI;
- IL RISPETTO DELL'OBBLIGO DI SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO;
- LA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI DELLA LIMITAZIONE DELL'USO DEL CONTANTE.

ISPEZIONE

- *Modulo ispettivo flessibile, si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo.*

CONTROLLO

Forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere. Ad esempio: Verifica istituzione archivio unico, contestazione omessa segnalazione e di altre violazioni amministrative emerse in altri contesti

L'attività Ispettiva della G. di F.

- ❑ in linea di massima, si articola secondo uno schema di lavoro che non si discosta molto, sotto il profilo procedurale, dalla metodologia tipica delle verifiche fiscali ai sensi della circolare n. 158/INCC in data 29 dicembre 2008 (c.d. Circolare 1/2008) del Comando Generale - III Reparto Operazioni;



Annualità
Controllate

Tendenzialmente annualità in corso
e una o due precedenti.

Possibilità di proseguire l'attività
fino a ricomprendere annualità
ancora **NON** prescritte

Controlli della Guardia di Finanza

**Fonte:
Circolare n. 83607/2012**



Potestà d'indagine

Il IV° comma dell'art. 8, lettera b), del decreto 231/2007, richiamato altresì dall'art. 11, IV comma, del decreto 109/2007 *prevede che gli appartenenti al Nucleo Speciale Polizia Valutaria ed ai Reparti del Corpo sub delegati possono avvalersi **anche** dei poteri attribuiti dalla normativa valutaria.*

Potestà d'indagine

D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 «Organi di Vigilanza», prevede:

- agli artt. 25 e 26, di effettuare ispezioni presso aziende ed istituti di credito o altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle private dimore;
- all'art. 28, di richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;
- all'art. 29, di assumere in atti i soggetti sottoposti ad accertamenti.

Potestà d'indagine

Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria e i Reparti del Corpo della Guardia di Finanza chiamati a sviluppare investigazioni preventive a contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo *possono esercitare altresì i più ampi poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972.*

Potestà d'indagine

- effettuare accessi, ispezioni e verifiche, ai sensi degli artt. 52 del D.P.R. n. 633/1972 e 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973;
- invitare a comparire per esibire documenti e scritture o per fornire dati, notizie e chiarimenti, anche relativamente ai conti bancari acquisiti;
- inviare questionari con richieste di dati e notizie rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti ed anche nei riguardi di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo (artt. 51, comma 2 - punto 3, del D.P.R. n. 633 e 32, comma 1 - punti 4 e 8, del D.P.R. n. 600);

Potestà d'indagine

In relazione ai compiti, indicati al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 68/2001, in materia **di entrate** ed **uscite** dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea:

2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

- a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;*
- b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;*
- c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;*

Potestà d'indagine

- h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;*
- i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;*
- l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;*
- m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.*

Potestà d'indagine

comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 68/2001

Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

L'Accesso – I Luoghi

Statuto del Contribuente

Art. 12, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del Contribuente, presupposto generale legittimante il potere di accesso presso i locali destinati all'esercizio di attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo, la sussistenza di *effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo*.

ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Non è una verifica fiscale

~~Statuto del Contribuente~~

PRIMO GIORNO

Eventuale esibizione e consegna dell'autorizzazione dell'A.G. per l'accesso in locali destinati all'esercizio professionale.

Un esemplare del verbale viene rilasciata al professionista unitamente al p.v. di accesso atto diverso dal verbale di ispezione.

ALLEGATO NR.1

MODULARIO
G. Finanza - 117

Serie N - Mod. 93



Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA
Gruppo Tutela Economia - Sezione Riciclaggio
via

Nr. _____

SERVIZIO DEL GIORNO _____

1. Militari operanti:

2. Specie ed oggetto direttive specifiche ed eventuali speciali riferimenti normativi:

Al seguito del _____, ufficiale addetto al Comando in intestazione, ordine di accedere presso lo studio professionale dott.ssa _____, avente luogo di esercizio dell'attività in _____, partita IVA _____, per eseguirvi, **relativamente al periodo dal 01.01.2010 alla data odierna**, una ispezione finalizzata al riscontro della corretta e puntuale osservanza degli obblighi e dei divieti contenuti nel D.L.vo nr.231/2007. Quanto sopra, giusta delega concessa il 04.07.2011 dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 25, 26 e 28 del Testo Unico delle Leggi Valutarie, approvato con D.P.R. nr. 148 del 31 marzo 1988.

I militari sono muniti di tessera personale di riconoscimento.

3. Località ed eventuale itinerario:

4. Durata: dalle ore 08:00 del _____ a termine servizio.

5. Uniforme:

6. Eventuale armamento speciale:

7. Automezzo Amministrazione:

IL COMANDANTE DEL NUCLEO

PRIMO GIORNO

- Comunicazione al contribuente o a soggetto delegato delle ragioni dell'ispezione
- Richiesta di esibizione della documentazione obbligatoria ai fini dell'ispezione antiriciclaggio
- Apposizione di visti su registri obbligatori. Nel verbale di ispezione verrà indicato la data ed il numero d'ordine cui corrisponde l'ultima registrazione;
- Elencazione riepilogativa dei documenti esibiti e/o reperiti e specificazione del periodo di riferimento.

PRIMO GIORNO

- Rilevamento del personale, con specificazione delle mansioni ed eventuali attività antiriciclaggio.
- Descrizione delle cautele adottate per la conservazione della documentazione acquisita ed avvertimento circa le responsabilità attribuitegli dalla legge per la loro custodia.
- Redazione del processo verbale di ispezione.



L'accesso presso i locali destinati all'esercizio di attività professionali.

L'accesso in tali locali va eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, costituendo detta **presenza requisito di legittimità degli atti conseguenti.**



Qualora all'atto dell'accesso il titolare sia assente per qualsiasi ragione ed in mancanza di un suo delegato, i militari addetti all'ispezione **non possono intervenire d'autorità, né richiedere l'assistenza di terzi;** il soggetto eventualmente presente nello studio **è pienamente legittimato ad opporsi** sia all'accesso stesso, sia alla richiesta di esibizione delle scritture contabili.

L'Accesso

Professionisti che esercitano disgiuntamente la loro attività in diversi locali del medesimo appartamento.

In questa circostanza, ciascun professionista ha diritto ad essere presente all'atto dell'accesso nei singoli locali ove è custodita documentazione attinente alla propria attività.

L'Accesso

Attività ispettiva riguardi un singolo professionista dello studio associato.

All'atto dell'ispezione, la Guardia di Finanza è tenuta ad individuare preliminarmente i locali di esclusiva pertinenza del soggetto ispezionato nei quali dovrà essere operato l'accesso.

L'Accesso

Attività ispettiva riguardi un singolo professionista dello studio associato.

In ogni caso è preclusa la facoltà di accedere nei locali posti nell'esclusiva disponibilità di altri professionisti.

Necessita di distinto e specifico ordine d'accesso.

Nei locali d'uso comune, è sufficiente la presenza del contitolare nei cui confronti è stata disposta l'ispezione

L'Accesso presso i LOCALI adibiti **sia all'esercizio** di attività professionali **sia ad Abitazione**

È consentito ai sensi dell'art. 52, comma 1, penultimo periodo del D.P.R. n. 633/72 e dall'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, previa Autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici.

Per i soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici ed informatici, le operazioni di ricerca devono essere orientate alle risultanze in possesso degli stessi.

All'acquisizione di concreti elementi in ordine alla tipologia, alle caratteristiche e alle dimensioni dell'attività sottoposta ad ispezione.



Ricerca e acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici.

Inoltre, all'acquisizione, mediante l'intervento di personale qualificato:



- ❑ dei supporti informatici (*floppy-disk, cd, dvd, hard-disk esterni, chiavi usb, ecc.*);
- ❑ dei dati presenti nell'*hard-disk* dell'elaboratore, mediante trasferimento su altro supporto informativo esterno (cosiddetto *back-up*).

Motivazioni per l'acquisizione di documenti contenuti in supporti informatici.

IV° Comma Art. 52 DPR 633/1972 :

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

Sistema informatico protetto da password. Accesso negato dall'ispezionato

Gli Organi di controllo devono richiedere l'autorizzazione al Procuratore della Repubblica, dovendo ritenere gli strumenti informatici per la tenuta di scritture contabili equiparati ai “pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili” di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 633/72.

Sistema informatico protetto da password. Accesso negato dal contribuente

Ai sensi del III comma dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/72, è sempre necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente ovvero dell'Autorità Giudiziaria più vicina, per procedere a:

- perquisizioni personali;
- apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli.

Opposizione segreto professionale.

L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità Giudiziaria necessita anche per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 103 c.p.p..

Opposizione segreto professionale.

La disciplina del segreto professionale si ricava, sul piano generale, dall'art. 200, commi 1 e 2, c.p.p., non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'Autorità giudiziaria:

Opposizione segreto professionale.

L' opposizione del segreto professionale deve risultare chiaramente in atti.

Gli operanti devono richiedere l'autorizzazione dell'A.G. per procedere all'ulteriore esame, rappresentando tutti gli elementi necessari, con riferimento all'utilità ai fini delle operazioni ispettive dell'esame dei documenti per i quali detto segreto è opposto.

Opposizione segreto professionale.

L'autorizzazione del magistrato è necessaria per l'esame dei documenti e non già per l'adozione di atti che non richiedano detto esame.

I verbalizzanti possono cautelare la documentazione, senza procedere ad alcuna consultazione del relativo contenuto, fino a quando non sarà concessa l'autorizzazione all'esame di merito.

Antiriciclaggio

l'attività presso gli studi professionali



Circolare 83607/2012
Scheda normativa e modulo
operativo n. 6

Controlli PREILIMINARI



Circolare 83607/2012
Scheda normativa e
modulo operativo n. 6

L'unità operativa deve:

- acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e commerciale del professionista, ponendo attenzione all'esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato;
- individuare i ruoli, i compiti e le responsabilità eventualmente affidate dal professionista all'interno della struttura a fini antiriciclaggio.

Controlli PREILIMINARI

- “identificare” il personale formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;
 - verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;
 - appurare l’esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l’adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
- riscontrare l’istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.



Circolare 83607/2012
Scheda normativa e
modulo operativo n. 6



Controlli PREILIMINARI



Qualora il professionista utilizzi un applicativo informatico gli operanti verificano, con l'ausilio del professionista ispezionato o di personale appositamente incaricato, che l'applicativo garantisca la corretta conservazione e la reperibilità dei dati e delle informazioni oggetto di registrazione. A tal fine, si potrà procedere ad una consultazione a campione delle operazioni/prestazioni professionali ivi registrate



Nel caso di istituzione del registro della clientela in luogo dell'applicativo informatico, l'unità operativa accerta la **rispondenza** delle **caratteristiche del registro** a quelle **normativamente** previste.

Controlli sulle transazioni in contanti oltresoglia

Disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando tra un campione di clienti un congruo numero di operazioni commerciali e finanziarie, d'importo elevato, rispetto alle quali verificare le modalità di pagamento.

Nel caso di operazioni diverse da quelle contabili (es.: predisposizione contratti), il professionista deve dimostrare gli accorgimenti adottati ai fini dell'individuazione delle irregolarità.



Circolare 83607/2012
Scheda normativa e
modulo operativo n. 6

Controlli PREILIMINARI



Tutti i movimenti **ultrasoglia** sono **analizzati** prescindendo dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce

Trattandosi di “illecito *oggettivo*” per l'accertamento della violazione non rilevano le ragioni che hanno determinato il trasferimento del contante e dei valori assimilati



I CONTROLLI SULL'ARCHIVIO UNICO ANTIRICICLAGGIO



Analisi dei software applicativi gestionali, verificando **le funzioni e le procedure** in grado, eventualmente, di rilevare ed evidenziare operazioni che, già in fase di registrazione, manifestino il superamento della soglia di cui all'art. 49 (pagamenti o incassi in contanti in unica soluzione per importi pari o superiori ai [1.000 euro](#))

In sede ispettiva viene richiesta una stampa analitica delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato, nel periodo oggetto di controllo.



I CONTROLLI SULL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Previa acquisizione di un'anagrafica dei clienti, si procederà, se possibile, all'individuazione e conoscenza :

- della data di conferimento dell'incarico professionale;
- dei processi logici di adeguata verifica riscontrando il tutto tramite visione ed acquisizione di evidenze documentali a supporto;
- di un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi.

In caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti.



Selezione del campione


Selezione del campione



La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell'attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica

I CONTROLLI SULL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA


L'individuazione del campione, è **CONCENTRATA** su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):



- maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato;
- non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
- che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;

I CONTROLLI SULL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA


L'individuazione del campione, è **CONCENTRATA** su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):



- che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro;
- che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;

I CONTROLLI SULL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'individuazione del campione, è **CONCENTRATA** su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):



- nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;
- Gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto. Previa consultazione delle banche dati in uso al Corpo o dello SDI delle Forza di polizia;

I riscontri documentali



Acquisizione di tutta la documentazione conservata dal professionista ai fini antiriciclaggio, ma anche di quella detenuta ad altro titolo considerata rilevante ai fini della ricostruzione dell'effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio.

Incroci di dati ed informazioni, anche mediante l'esame degli strumenti informatici in uso nello studio e con il controllo delle e-mail.

Elaborazione degli elementi acquisiti



Accertamento della procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando se sia stata concretamente svolta l'adeguata verifica dei clienti e se la stessa sia stata effettuata secondo criteri :

- ✓ “ordinari” (art. 18 e 19 d.lgs. 231/07);
- ✓ “semplificati” (art. 25);
- ✓ “rafforzati” (art. 28), “*indiretta*” (art. 28, co.3);
- ✓ “esecuzione da parte di terzi” (art. 30).

I CONTROLLI SULL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

I riscontri della Guardia di Finanza, sull'attività effettuata dal professionista, sono effettuati ponendo particolare **ATTENZIONE !!!!!!!**

- a) sulle modalità di identificazione;
- b) la verifica del cliente;
- c) **del titolare effettivo.**



Con particolare riferimento :

1. alla tempistica;
2. alle modalità di esecuzione;
3. all'acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura

dell'operazione o della prestazione professionale



- Risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione;
- Individuazione del responsabile cui compete l'adempimento;
- Riscontro di frequenza di corsi di formazione specifici sul tema.

Individuazione delle procedure interne

Iter Valutativo, adottato dai professionisti (che assicurino la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte e ripartizione responsabilità)



L'unità operativa della Guardia di Finanza riscontra se sono state seguite le indicazioni:

❖ **degli indicatori di anomalia.**

In particolare per i professionisti individuati nel D.M. 16/4/2010

Vi ringrazio per l'attenzione